



Per la discussione su amnistia e indulto

OLGa - FEBBRAIO 2013

INDICE

La discussione sull'amnistia	3
Che cos'è l'amnistia?	4
Applicazione dell'amnistia nella legislazione italiana	4
Che cos'è l'indulto?	5
L'indulto del 2006	6
Che cos'è la grazia?	8

MILANO, APRILE 2013

Come compagni e compagne di OLGa ribadiamo a tutti i/le prigionieri/e la nostra più sincera solidarietà. Convinti che il carcere sia un'istituzione di classe funzionale al mantenimento di un ordine sociale iniquo e oppressivo, lo combattiamo non certo per abbellirlo ma per disfarcene. Altrettanto convinti però che esso sia, qui ed ora, strumento di isolamento e di annientamento per migliaia di prigionieri/e, crediamo sia importante attivarci adesso per sostenere le lotte, anche contingenti ed immediate, dei/lle detenuti/e, e rompere l'isolamento assassino dello Stato.

PER UNA SOCIETÀ SENZA CLASSI NÉ PRIGIONI!

È Ora di Liberarsi dalle Galere (OLGa)
olga2005@autistici.org - <http://www.autprol.org/olga/>

LA DISCUSSIONE SULL'AMNISTIA

Con queste note vogliamo metterci tutte e tutti, dentro e fuori, nella condizione di sapere, di capire insieme, a che cosa ci si riferisce quando si parla di amnistia e indulto. L'obiettivo è quello di costruire una comunicazione capace di stimolare la lotta comune per la liberazione generalizzata.

Il fatto che nei presidi, così come nella corrispondenza, la richiesta di amnistia esce con forza dalle carceri, ci siamo sentiti in obbligo di discutere i contributi che arrivano da dentro, di capire il problema e come affrontarlo.

Sul punto ritorneremo senz'altro in modo più articolato, per il momento ci affidiamo a una considerazione generale, la seguente.

Dagli anni 70 ad oggi le amnistie varate dai vari governi che si sono succeduti hanno portato fuori dalle carceri ben pochi prigionieri, questo perché l'amnistia ha sempre coperto solo i cosiddetti "reati minori". Per fare un esempio l'art. 624 (furto) se accompagnato dall'art. 625 e cioè l'aggravante specifica, non rientrava nell'amnistia.

Nessun reato più grave del furto semplice è stato mai integrato nei provvedimenti di amnistia. Questo provvedimento di "clemenza" è sempre servito, o almeno così dicevano, a sfoltire l'enorme mole di processi pendenti nei tribunali da sempre intasati.

Con le leggi attualmente in vigore e con tutte le aggravanti inserite negli ultimi anni (tipo il comma 99, il 4 bis "Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti", ecc...ecc.) anche se un'amnistia venisse proposta ed accettata, ad uscire dalle carceri per effetto di essa sarebbero davvero pochi detenuti e soprattutto, attenzione, non facciamoci illusioni, un provvedimento del genere serve solo a cancellare dei processi dove sono coinvolti facoltosi faccendieri, ricchi industriali, amministratori disinvolti, politici ladri ecc. ecc. Insomma serve a quelli che in galera non ci finiscono mai e quando capita sono appunto i primi ad uscire.

Il beneficio che ne possiamo trarre noi è che forse ci toglierebbe un po' di quelle multe che i tribunali non lesinano ad infliggerci, ma di essere scarcerati per effetto di un'amnistia non se ne parla... non se ne è mai parlato.

Ciò che negli anni passati ha portato una percentuale di detenuti fuori dalle carceri è stato l'indulto, che di solito viene associato all'amnistia. Non bisogna credere agli avvocati che parlano di amnistia, dando false speranze fanno il gioco di magistratura e polizia.

L'amnistia, nella sua dimensione di scopo da raggiungere, non può che essere un risultato dell'elaborazione e dell'iniziativa pratica di chi, dell'amnistia, ha bisogno.

Proprio come gli operai in sciopero non si fanno dire dai padroni l'entità degli aumenti salariali e delle riduzioni dei carichi e dell'orario di lavoro, così, a nostro parere, non può essere affidata al Parlamento la definizione dell'amnistia, ma piuttosto essere risultato della discussione fra prigionieri/i.

Queste brevi note sono scaturite dal desiderio di mettere insieme un po' di informazioni, a nostro avviso necessarie, per fare chiarezza e rilanciare la lotta contro tutte le galere.

Che cos'è l'amnistia?

L'amnistia è una causa di estinzione del reato e della pena, consiste nella rinuncia da parte dello Stato, a perseguire determinati reati. Si tratta di un provvedimento generale di clemenza, ispirato, almeno originariamente, a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale, ma anche in strumento di periodico sfoltimento delle cause pendenti e anche delle carceri.

Applicazione dell'amnistia nella legislazione italiana

L'amnistia in Italia è prevista dall'art. 79 della Costituzione, e cioè: l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Essa è normata dall'articolo 151 del Codice penale, ossia: l'amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca la data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99 Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza (sott. nostra), salvo che il decreto disponga diversamente.

L'art.99 è quello della recidiva, dice: chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole (c.p.101);
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai nn. 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal n. 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

A partire dal 1992 l'amnistia viene disposta con legge dello Stato, votata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Precedentemente era prerogativa del presidente della repubblica.

Le figure di reato interessate dall'amnistia vengono di regola individuate con riferimento al massimo della pena ma possono essere utilizzate altre modalità: possono essere previste preclusioni oggettive (ad esempio rispetto ad alcuni "reati", allora sono "ostative",

nei confronti di chi "promuove associazioni con finalità di terrorismo"(art. 270), "promuove associazioni di stampo mafioso", chi recidivo infraquinquennale specifico ecc. ecc...)

AMNISTIE CONCESSE IN ITALIA NELL'ULTIMO MEZZO SECOLO

<u>Anno</u>	<u>Beneficiari</u>
1966	Reati con pena reclusiva fino a 3 anni
1970	Reati in ambito di manifestazioni, e puniti con pena fino a 5 anni
1978	Reati con pena reclusiva fino a 3 anni, con eccezioni
1981	Reati con pena reclusiva fino a 3 anni, con eccezioni
1990	Reati con pena reclusiva fino a 4 anni, non finanziari. Rissa senza lesioni, truffa, violazione di domicilio, violenza a pubblico ufficiale.

Tutti i sono stati emessi con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.)

A questo punto è già chiaro che dall'amnistia per sua natura sono esclusi determinati "reati" e determinati "delinquenti"; in breve, essa è parte del sistema della differenziazione, della premialità su cui ruota l'intero sistema carcere.

L'amnistia negli ultimi 55 anni non è mai stata superiore a tre anni e mezzo.

Ora vediamo un'altra forma di liberazione anticipata, l'indulto.

Che cos'è l'indulto?

L'indulto consiste in un provvedimento generale che condona una parte di pena (condonare sta per "rimettere", "perdonare" e "liberazione" dalla pena in parte o anche totale; puzza di chiesa, di senso di colpa) a chi ne usufruisce. Il vincolo degli anni viene di norma fissato nella stessa legge che lo mette in vigore.

A differenza dell'amnistia, se nei cinque anni successivi alla concessione dell'indulto la stessa persona viene condannata ad una nuova pena - superiore a due anni più un giorno - l'indulto viene revocato. Questo significa che la persona dovrà scontare gli anni o i mesi rimessigli dall'indulto più la nuova condanna.

L'indulto nell'ordinamento italiano è previsto dall'art. 174 del codice penale, che recita: l'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151 (vedi sopra, lo stesso che si riferisce all'amnistia).

In senso proprio l'indulto è un provvedimento con il quale il Parlamento condona o commuta parte della pena per i reati commessi prima della presentazione del disegno di legge di indulto. La Costituzione richiede una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, per la sua approvazione. Per l'applicazione dell'indulto è competente il giudice dell'esecuzione, il quale procede secondo la procedura prevista anche

per l'amnistia.

L'indulto è un provvedimento di indulgenza a carattere generale e si differenzia dall'amnistia perché si limita a condonare in parte o in tutto la pena principale, che appunto non viene cancellata ma condonata, o commutata in altra specie di pena consentita dalla legge e pertanto non estingue (a differenza dell'amnistia) le pene accessorie*, salvo che la legge di concessione non disponga diversamente e, a maggior ragione, lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna.

[*] Le "Pene accessorie" sono previste dall'art. 19 del cp, consistono:

- 1) nell'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) nell'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) nell'interdizione legale;
- 4) nell'interdizione ... ecc. ecc. interdicendo]

L'indulto del 2006

In Italia l'ultimo provvedimento di indulto fu promosso nel 2006 dall'allora ministro della giustizia Clemente Mastella.

Il 29 luglio 2006 il Parlamento ha approvato con un'ampia maggioranza trasversale la legge 241/2006 che ha introdotto un provvedimento di indulto per i reati commessi fino al 2 maggio dello stesso anno. In particolare è stato concesso un indulto non superiore ai tre anni per le pene detentive e fino a 10.000 euro per le pene pecuniarie.

Sono stati esclusi dal beneficio i reati in materia di "terrorismo" (compresa l'associazione eversiva), strage, banda armata, schiavitù, prostituzione minorile, pedo-pornografia, tratta di persone, violenza sessuale, sequestro di persona; riciclaggio, produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, usura e quelli concernenti i cosiddetti reati di mafia. La legge stabilisce anche che (diversamente dall'amnistia) l'indulto non si applica alle pene accessorie, come l'interdizione dai pubblici uffici.

Il Consiglio superiore della magistratura denunciò che il provvedimento di indulto, azzerando la pena senza estinguere il reato, rende comunque necessario il completamento dell'iter processuale, distogliendo le risorse degli uffici giudiziari da altri processi sui quali non di rado "gravano concreti rischi di prescrizione".

Della decisione e scelta del tipo di amnistia e indulto da applicare, fa parte anche il calcolo del rapporto fra costo del tempo della condanna in espiazione e costo del tempo della condanna amnistiata o indultata. Scrivono in proposito due matematici sociali:

"CRIMINI E MISFATTI A UN ANNO DALL'INDULTO"

di Giovanni Mastrobuoni e Alessandro Barbarino, 04.09.2007

[...] È passato poco più di un anno dall'ultimo indulto e si torna a discutere dell'opportunità di tali strumenti per affrontare l'emergenza legata al sovraffollamento delle carceri, insostenibile sia per le condizioni psico-fisiche e igieniche dei carcerati che per il conseguente stress del personale di servizio. Uno studio recente ha analizzato statisticamente i cambiamenti nel numero e nelle tipologie di crimini successivi all'indulto del 2006 e agli atti di clemenza degli ultimi quaranta anni.

Due sono i risultati inequivocabili. Dopo l'ultimo provvedimento le rapine in banca, l'unico dato criminale già disponibile, sono quasi raddoppiate.

In base ai dati dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel mese successivo all'indulto del 2006, le rapine in banca che nell'anno precedente avevano segnato una linea decrescente, sono addirittura raddoppiate per poi attestarsi su livelli leggermente più bassi, ma pur sempre significativamente più elevati di quelli antecedenti il provvedimento.

I dati ISTAT mostrano che a seguito dei vari atti di clemenza susseguites dal 1962 ad oggi i crimini che aumentano più marcatamente a seguito di tali atti sono le rapine in banca (0.38 all'anno per ogni detenuto liberato), lo spaccio di stupefacenti (0.61 all'anno per detenuto), le frodi (5 all'anno per detenuto), i furti di autoveicoli (5 all'anno per detenuto), i borseggi (42 all'anno per detenuto) e persino gli omicidi (0.02 all'anno per detenuto). [...]

L'analisi costi-benefici

[...] Quando viene decisa una misura eccezionale come l'indulto o l'amnistia, il legislatore mette necessariamente in conto un possibile aumento del crimine. L'importante però è che il costo legato al preventivato aumento del crimine resti ben al di sotto del beneficio derivante dal provvedimento di clemenza (cioè, al costo della condanna in espiazione).

Le cifre che emergono dai dati dell'Istituto di statistica, così come quelle sulle rapine in banca fornite dall'Associazione bancaria italiana, indicano che il risultato raggiunto si situa largamente al di sotto delle aspettative:

a fronte di una spesa media per detenuto calcolata intorno ai 70mila euro l'anno, la società civile paga un prezzo stimato di 150mila euro in conseguenza dei crimini commessi in media dai detenuti che usufruiscono del beneficio di clemenza. [...] È dunque assolutamente necessario riequilibrare il rapporto tra costi e benefici della detenzione.

Cosa propongono?

Il "prezzo" dei "costi" – furti in generale, espropri di banche... è il doppio della "spesa" del "mantenimento carcere" – di cui sono parte, assieme alle lenzuola e al loro lavaggio ecc... gli stipendi delle guardie, gli elicotteri, bus, furgoni, auto, trasporto prigionieri/e, funzionari, processi in videoconferenza, cemento per costruire galere...– non c'è dubbio perciò che il conto economico indica come soluzione la carcerazione, magari riducendone la "spesa", cioè abbassando la qualità della vita in galera - come avviene -, doppiando il tempo del cambio-lenzuola, dimezzando la qualità del vitto assieme all'aumento della spesa ordinaria e ancor di più di quella attraverso la "domandina", ridicolizzando le paghe di chi lavora in carcere, - 50 euro al mese -, riducendo la fornitura di medicinali alle (poche, ma micidiali) bombe "sedative", al TSO; facendo pagare alle prigioniere e ai prigionieri - cioè ai loro famigliari - le medicine necessarie, come ad esempio gli anti-retrovirali, così come le lampadine. In poche parole espropriando reddito ai prigionieri e ai famigliari. I "crimini e i misfatti" dello stato si concludono nell'ampliamento del "lavoro extralegale", da cui, a sua volta, l'estensione della carcerazione.

I due matematici sociali come soluzione sollecitano giudici e carcerieri a una maggiore scientificità capitalistica, vale a dire...

Una selezione dei detenuti... per escludere i criminali abituali e di professione e tutti gli appartenenti alla categoria dei recidivi... sarebbe auspicabile l'utilizzo di modelli che permettano di valutare l'importanza di alcuni fattori, come ad esempio l'età del detenuto, il sesso, il tipo e il numero di crimini commessi in passato. Queste informazioni potrebbero poi essere utilizzate dal giudice come strumento utile per scegliere se concedere o meno il beneficio di clemenza. Modelli simili vengono già utilizzati in ambito giudiziario negli Stati Uniti e tributario in Italia. [...]

Gira, gira e gira... loro prendono sempre esempio da là, dal Paese capitalistico più avanzato che indica loro il futuro... allora la "popolazione carceraria" cioè chiusa in carcere e a "varie forme di custodia", come il TSO, potrà/dovrà raddoppiare ed oltre.

In fondo, l'unica differenza con i cosiddetti studi di settore è che, invece di valutare la capacità di produrre ricavi da parte di un'attività economica, si valuta la probabilità di un detenuto di commettere determinati crimini.

Insomma, stavolta invece di adoperare il criterio dei "ricavi" ottenibili dall'amministrazione carceraria con misure general generiche, bisogna mettere avanti il "prezzo" che devono pagare banche e company a causa degli espropri, per cui i prigionieri capaci di "commettere determinati crimini", cioè di espropriare di banche, certi furti ecc. devono essere esclusi da amnistia, indulto, devono rimanere in galera. I banchieri non vogliono ostacoli alla loro rapina, vogliono piuttosto rendere reati "ostativi" anche la rapina in banca e il furto aggravato.

Per chi si mette di traverso per scelta, per necessità o altro, lavoro precarissimo, TSO, galera semplice, galera ostativa.

Amnistie, indulti, ben che vada, come nel 2006, possono essere una boccata d'aria per 10-20 mila persone, che tanto nel giro di qualche anno il 60 per cento, grosso modo, tornerà dentro e con il fascicolo appesantito.

E allora? Costruiamo una lotta comune fra interno ed esterno per una liberazione generalizzata, sia rispetto ai reati che alle condanne, compresi i reati "ostativi".

Dobbiamo aver coscienza che la via d'uscita da questo circolo che restringe la vita di tutte/i, che sempre più spesso porta a morire psicologicamente specie in galera ma anche fisicamente, per tenere in vita padroni, capitale e la loro società, sta nel combatterla in tutta la sua complessa estensione - carcere in primis.

Che cos'è la grazia?

La grazia, a differenza dell'amnistia e dell'indulto, è un provvedimento di clemenza individuale, cioè ne beneficia soltanto un determinato condannato detenuto o internato che ne faccia esplicita richiesta, condonandogli, con o senza condizioni, la pena principale in tutto o in parte o sostituendola con altra meno grave.

In Italia, la grazia viene concessa dal Presidente della Repubblica (art. 87 comma 11 della Costituzione) con atto controfirmato dal Ministro della Giustizia (art. 89 della Costituzione).

Il procedimento relativo alla concessione della grazia è disciplinato dall'art. 681 del codice di procedura penale.

Insomma, è un arnese per soluzioni individuali, non adatto alla lotta contro il carcere che invece richiede una crescente spinta, entusiasmo e determinazione collettiva.